

COMUNE DI GAMBASSI TERME
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Organo di Revisione

Oggetto: Parere sulla sezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027

Il sottoscritto Andrea Pasquini, Revisore unico del Comune di Gambassi Terme, chiamato a rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000

Visti

- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l'obbligo per gli organi di vertice delle amministrazioni locali della programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, che prevede la ricognizione annuale di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica;
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, che ha innovato la modalità di calcolo della capacità assunzionale degli Enti locali;

- il D.M. 17/03/2020, con il quale con il quale sono state adottate le “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;
- l'art. 6, comma 2, del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- l'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- il D.M. 132/2022, che definisce il contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

Esaminata

la sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06/03/2025, con i rispettivi allegati:

- A. capacità assunzionali;
- B. spesa del personale D.M. 17 marzo 2020;
- C. verifica del rispetto del limite ex art. 1, comma 557, L. 296/ 2006;
- D. limite della spesa flessibile per il personale;
- E. piano triennale della formazione 2025-2027

Considerato

che l'Ente, alla data del 31/12/2024, aveva meno di 50 dipendenti e pertanto, nella redazione del PIAO 2025-2027, si è tenuto conto delle disposizioni di semplificazione previste dalla normativa vigente;

che nel prospetto relativo alla capacità assunzionale dell'Ente allegato A della sezione 3.3, si evidenzia un rapporto, calcolato ai sensi del D.M. 17/03/2020, tra il volume della spesa di personale 2023 e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (al netto del FCDE) pari al 23,49%, compreso, dunque, entro il limite della soglia che il D.M. citato fissa, per gli enti virtuosi, al 27,20%, con un margine teorico di maggiore spesa, per l'Ente, pari a € 144.954,35;

che le previsioni dell'Ente per le spese per il personale, relative all'anno 2025, rispettano le norme sul contenimento della spesa del personale stabilite dall'art. 1, comma 557 e seguenti, L. 296/2006, come si evince dal prospetto allegato C della sezione 3.3;

che le previsioni dell'Ente per le spese per il personale mediante forme di lavoro flessibile, relative all'anno 2025, rispettano i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, come si evince dal prospetto allegato D della sezione 3.3;

che dalle note trasmesse dai Responsabili dei Servizi, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili;

che ai sensi della normativa vigente, l'Ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale;

che il Piano triennale del fabbisogno del personale dell'Ente definisce le assunzioni programmate per il solo anno 2025;

Preso atto

dei pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

delle disposizioni dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 in materia di compiti degli organi di revisione sulle verifiche del rispetto del principio della riduzione della spesa, nella formulazione dei pareri sulla programmazione del fabbisogno di personale;

che la programmazione proposta rispetta i tetti di spesa del personale e le modalità di calcolo della capacità assunzionale, secondo le vigenti disposizioni normative sopra richiamate,

Esprime parere favorevole al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027, contenuto nella sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027.

Carrara (MS), 13/03/2025

Il Revisore Dott. Andrea Pasquini